

LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1960, N. 14

Disposizioni per l'assunzione in «comando» di guardie forestali dello Stato e per l'avanzamento a Vice-Brigadiere delle guardie e guardie scelte del «ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali» della Regione¹

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge a disciplinare le modalità per le assunzioni nel ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico medesimo possono essere coperti da personale comandato della stessa qualifica proveniente dal «ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'Economia Montana e delle Foreste».

I posti di cui al comma precedente sono assegnati a personale assunto nel ruolo statale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Nel periodo di due anni dal comando e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza detto personale può chiedere di transitare nel corrispondente ruolo regionale, a sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2²

¹ In B.U. 6 settembre 1960, n. 38.

² Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 7 dicembre 1962, n. 21.
